



Decreto del Direttore generale nr. 168 del 17/12/2020

Proponente: *Alessandra Bini Carrara*

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Alessandra Bini Carrara

Estensore: Laura Degli Innocenti

Oggetto: *Presa d'atto della sottoscrizione, in data 4/12/2020, della Convenzione tra Arpat e Consiglio Nazionale dei Geologi, per il riconoscimento, in termini di crediti formativi APC, della formazione erogata dall'Agenzia per i propri dipendenti con Laurea in Scienze Geologiche*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All.A - Convenzione Arpat - Consiglio nazionale dei geologi	sì	digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato coi decreti del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi, in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato con Enti e/o Aziende pubbliche e private, che, come professionisti esercitano la professione regolamentata di Geologo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, sono soggetti all'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale;

Premesso che, richiamando quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto n.137/2012 e quanto stabilito dal Regolamento attuativo, approvato con Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi, il 5 ottobre 2013, Arpat ha ravvisato l'opportunità di consentire il riconoscimento delle attività formative organizzate all'interno dei Piani di formazioni annuali e rivolte, in parte, anche ai propri dipendenti con Laurea in Scienze Geologiche iscritti all'Albo e, per questo motivo, ha provveduto a stipulare apposita Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi;

Dato atto che in data 4/12/2020 è stata sottoscritta tra ARPAT e il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Convenzione finalizzata al riconoscimento, in termini di crediti formativi APC, della formazione erogata dall'Agenzia per i propri dipendenti con Laurea in Scienze Geologiche iscritti all'Albo Unico Nazionale;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta stipula della Convenzione, sottoscritta il 4/12/2020, tra Arpat e il Consiglio Nazionale dei Geologi (All.A), finalizzata al riconoscimento, in termini di crediti formativi APC, della formazione erogata dall'Agenzia per i propri dipendenti con Laurea in Scienze Geologiche iscritti all'Albo Unico Nazionale;
2. di dare atto che la suddetta Convenzione, valida fino 31/12/2021, non comporta oneri di spesa per l'Agenzia;

3. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 16/12/2020
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 16/12/2020
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 16/12/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 17/12/2020
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 17/12/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 17/12/2020



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO PER GEOLOGI (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)

ACCORDO DI CONVENZIONE E COOPERAZIONE

TRA

Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito denominato anche “C.N.G.”), con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 40, c.a.p. 00193, codice fiscale n. 80067250581, nella persona del Presidente, Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo, nato a Reggio Calabria (RC) il 13/04/1964, domiciliato per la carica presso la sede legale del C.N.G.;

E

Agenzia per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) (di seguito denominato anche “SOGGETTO”), con sede legale in Firenze, Via N. Porpora n. 22, c.a.p. 50144, P.I e C.F. 04686190481, nella persona del Direttore Generale, Ing. Marcello Mossa Verre, nato a Tempio Pausania (SS) il 20/04/1958, domiciliato per la carica presso la sede legale del SOGGETTO;

PREMESSA

1. L'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1, prevede espressamente per i professionisti “*l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*”, stabilendo, al contempo, che la “*violazione dell'obbligo*” costituisce illecito disciplinare.
2. Con Regolamento per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito denominato anche “**Regolamento**”), approvato con delibera del 6 aprile 2017 e pubblicato, previo parere favorevole ministeriale, sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all'Albo Unico Nazionale devono ottemperare all'obbligo formativo.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, e dell'art. 9, comma 2 del Regolamento, l'attività di formazione può essere svolta dal C.N.G. anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
4. Il C.N.G. ha l'onere di favorire, in termini numerici e qualitativi, mediante le dette iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti in convenzione con altri soggetti dotati di determinati requisiti.
5. Il SOGGETTO ha maturato, nel corso della propria attività, esperienza specifica nel campo del monitoraggio dello stato dell'ambiente, dell'accertamento sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, e nell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo, anche attraverso l'attività di ispezione sul territorio toscano, e tale esperienza riveste un notevole significato anche per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.

6. È interesse comune delle Parti cooperare al fine di accrescere la competenza dei geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate in convenzione tra le stesse Parti, in quanto è stato manifestato, da queste ultime, l'interesse a collaborare per il raggiungimento, da parte di ciascuna, delle proprie finalità specifiche.
7. In particolare, le Parti, in considerazione dei compiti da loro svolti, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore qualitativo, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale connessa con lo svolgimento delle attività professionali di controllo ambientale.

Tanto premesso, tra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONTENUTO, INTERPRETAZIONE E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è costituito dalle premesse di cui sopra e dagli articoli di seguito riportati, che sono stati congiuntamente e specificamente negoziati, predisposti, concordati e approvati dalle Parti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e viene stipulato al fine di definire le condizioni di progettazione e di organizzazione delle attività formative aventi ad oggetto temi di comune interesse delle Parti.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia d'interpretazione del contratto, le disposizioni del presente accordo debbono essere, in ogni caso, interpretate nel senso più favorevole al conseguimento della finalità di cui alle premesse.

ART. 2 – IMPEGNI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E DEL SOGGETTO

1. Il C.N.G. ed il Soggetto si impegnano a definire eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche settoriali di comune interesse e previsti dall'art. 4 del Regolamento.

2. Gli eventi proposti nell'ambito del presente accordo saranno realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno.

Rimane salva la facoltà, da parte del Soggetto, di stabilire una quota di partecipazione per uno o più eventi, ma in tal caso dovrà versare al C.N.G. una quota d'iscrizione annuale all'Elenco dei Formatori Convenzionati (EFC), pari ad € 500,00 per l'anno di riferimento, ed i diritti di segreteria per l'accreditamento di ogni singolo evento formativo a titolo oneroso, come previsto dal C.N.G. in apposito atto di indirizzo attuativo del Regolamento.

3. Allo scopo di cui al comma precedente, il C.N.G. e il Soggetto definiscono su base annuale, mediante *“Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo”*, i contenuti formativi, l'organizzazione, le modalità di gestione ed i costi dell'attività formativa.

4. I *“Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo”*, compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze funzionali delle Parti, comprendono, tra gli strumenti formativi utilizzati, quelli indicati dal Regolamento.

5. Il C.N.G., mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione, la sottoscrizione e l'accreditamento ai sensi del Regolamento dei *“Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo”*, il Consigliere Valentina Casolini quale Coordinatrice della propria *“Commissione APC”*.

6. Il Soggetto, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione e la sottoscrizione dei “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*”, la Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane, Dr.ssa Alessandra Bini Carrara.

ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata fino al **31/12/2021** e, successivamente alla scadenza, le Parti avranno facoltà di procedere alla stipula di una nuova convenzione annuale.

ART. 4 – DATI E DOCUMENTI

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati e i documenti comunque resi disponibili e/o raccolti in virtù della stipula e nel corso dell’esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1 del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

ART. 5 – LEGGE E FORO GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento, nonché l’ulteriore normativa e gli atti di indirizzo emanati dal C.N.G. in materia di formazione professionale continua, che prevarranno anche sulle previsioni del presente accordo, in caso di contrasto.

2. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo, dei “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*” stipulati in attuazione di esso e delle relative obbligazioni, rispettivamente a carico del C.N.G. e del Soggetto, sono devolute in via esclusiva al Foro giurisdizionale di Roma.

Roma, lì

Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Presidente

Geol. Arcangelo Francesco VIOLLO*

Arpa Toscana

Il Direttore Generale

Ing. Marcello MOSSA VERRE*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993